Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 198 del 6 agosto 1968

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 6 agosto 1968 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per esami e per titoli a centodieci posti di bibliotecario di terza classe in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva delle biblioteche pubbliche statali

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduta la legge 7 dicembre 1961, n. 1264, concernente il riordinamento dell'amministrazione centrale e di uffici dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione e revisione dei ruoli organici;

Veduta la legge 1° marzo 1968, n. 208, concernente lo ampliamento degli organici del personale appartenente agli istituti dipendenti dalla direzione generale delle accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura;

Veduto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico predetto;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1966, n. 1356, che approva il regolamento delle attribuzioni e delle carriere del personale delle biblioteche pubbliche statali e delle soprintendenze bibliografiche;

Veduta la legge 5 marzo 1963, n. 367, relativa ai limiti di età per l'assunzione di mutilati e invalidi di guerra e per servizio e categorie equiparate;

Veduta la legge 26 marzo 1965, n. 229, concernente la esenzione a favore del personale militare dei limiti di età per la partecipazione a pubblici concorsi;

Veduta la legge 9 febbraio 1963, n. 66, relativa all'ammissione della donna nei pubblici uffici;

Veduta la legge 15 novembre 1965, n. 1288, concernente provvedimenti in favore delle vedove e degli orfani di guerra e delle vedove e degli orfani dei caduti per causa di servizio;

Veduta la legge 14 ottobre 1966, n. 851, concernente la assunzione obbligatoria al lavoro dei mutilati, degli invalidi del lavoro, degli orfani e delle vedove dei caduti sul lavoro nelle amministrazioni dello Stato;

Veduta la legge 4 gennaio 1968, n. 15, sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione delle firme;

Considerate le vacanze del ruolo del personale della carriera direttiva delle biblioteche pubbliche statali;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami e per titoli a centodieci posti di bibliotecario di 3ª classe in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva delle biblioteche pubbliche statali.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti, che debbono essere uno per uno espressamente dichiarati nell'istanza di partecipazione al concorso, *pena l'esclusione dal concorso stesso*:

A) aver conseguito una laurea rilasciata da una università o da un istituto di istruzione universitaria della Repubblica, cui il candidato siasi iscritto dopo il conseguimento della maturità classica o scientifica o dell'abilitazione magistrale. Nessun altro diploma può considerarsi equipollente, ivi compresi i titoli rilasciati da scuole estere (baccalaureat, ecc.), anche se detti titoli sono ritenuti validi ai fini della iscrizione a facoltà universitarie italiane;

B) aver compiuto il 18° anno di età e non aver superato il 32°.

Il limite massimo di età è peraltro elevato:

a) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) di cinque anni per i combattenti e categorie equiparate;

d) a 39 anni per i combattenti e assimilati, decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

e) a 39 anni per i capi di famiglia numerosa di cui al decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, numero 267;

f) del periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali;

g) di un periodo di tempo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente ovvero di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università o istituti di istruzione universitaria rispettivamente per gli assistenti ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare o per gli assistenti volontari o per gli incaricati, sia in attività sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare.

Le elevazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) ed *f*) possono cumularsi purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età.

Inoltre il limite massimo di età è protratto nelle seguenti misure ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

h) fino a 40 anni per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

i) fino a 40 anni per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

l) fino a 55 anni per i mutilati od invalidi di guerra e per servizio e categorie equiparate.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per il personale civile appartenente ai ruoli organici o ai ruoli aggiunti in servizio presso le amministrazioni statali e per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente delle forze armate e dei corpi di polizia, nonchè per i militari in servizio continuativo di detti corpi;

C) essere cittadino italiano.

Gli italiani non appartenenti alla Repubblica, che non abbiano volontariamente rinunziato alla cittadinanza italiana e non abbiano compiuto atti o tenuto comportamenti ostili contro lo Stato italiano, sono ammessi,

ai termini dell'art. 51 della Costituzione, a partecipare al concorso, salva la facoltà dell'amministrazione di eseguire i necessari accertamenti;

D) avere il godimento dei diritti politici;

E) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

F) avere l'idoneità fisica all'impiego;

G) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

H) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego da una pubblica amministrazione.

Art. 3.

Partecipazione di impiegati della carriera di concetto

Possono partecipare al predetto concorso anche gli impiegati delle carriere di concetto, che non siano in possesso del prescritto titolo di studio purchè rivestano la qualifica non inferiore a quella di segretario aggiunto o equiparata ed abbiano il diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

Art. 4.

Termini per il possesso dei requisiti e dei titoli

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. Tali requisiti dovranno essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 7 nei modi e nelle forme previste dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I titoli relativi alle riserve di posti e alle preferenze di cui all'art. 6 sono utili anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande, ma devono essere documentati entro il termine stabilito dall'articolo medesimo.

Infine, i *titoli valutabili ai fini del concorso,* di cui allo ultimo comma dell'art. 10, debbono essere posseduti e documentati alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 5.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso dovranno essere redatte su carta legale da L. 400 nei termini tassativamente indicati dall'allegato schema e dovranno pervenire esclusivamente a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale delle accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura - Div. III - piazza Marconi n. 25, EUR - 00144 Roma) *entro le ore* 12 *del giorno* 30 *settembre* 1968.

Farà fede, in proposito, soltanto la data risultante dal timbro apposto sulla domanda dall'archivio della stessa direzione generale.

Le domande che non pervengano nei modi e nei termini indicati o non si attengano rigorosamente alle formalità prescritte dall'art. 2 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, non saranno prese in considerazione.

La firma apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal segretario del comune di residenza o da un notaio o da un cancelliere; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 6.

Riserva di posti e preferenze

I concorrenti che avranno superato la prova orale e che intendano far valere i titoli che danno luogo a riserva di posti o preferenze nell'ammissione in carriera (art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3) dovranno far pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale delle accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura - div. III - piazza Marconi n. 25, EUR - 00144 Roma) entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di aver superato la prova orale, i documenti attestanti il possesso dei titoli stessi.

Art. 7.

Presentazione dei documenti di rito

I concorrenti dichiarati vincitori dovranno far pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale delle accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura - div. III - piazza Marconi n. 25, EUR - 00144 Roma), sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della apposita comunicazione, i seguenti documenti di rito:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo di L. 400, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine. Detto estratto può essere prodotto anche in copia notarile. Tale documento non può essere sostituito dal semplice certificato di nascita;

2) certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che l'aspirante alla assunzione è cittadino italiano. Gli italiani non appartenenti alla Repubblica debbono dimostrare la loro italianità con attestati che tengano particolarmente conto della discendenza da generazioni italiane, della appartenenza a determinate regioni notoriamente abitate da gente generalmente ritenuta italiana, nonchè delle tradizioni, dei costumi, della lingua e dei dialetti, della cultura, ecc.; e si impegnino ad osservare gli stessi doveri degli altri pubblici dipendenti, tra cui principalissimi quello della residenza e quello di non cumulare gli impieghi presso stati diversi;

3) certificato, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che l'aspirante alla assunzione gode dei diritti politici. Per i minori di anni 21 il certificato conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso di detto godimento;

4) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal segretario della procura presso il tribunale. Tale documento non può essere sostituito dal semplice certificato penale;

5) certificato medico, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal medico provinciale o militare, ovvero dallo ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica ad assolvere tutte le mansioni previste dall'impiego. Il certificato medico dovrà inoltre attestare che il candidato si è sottoposto agli accertamenti

sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione il certificato dovrà attestare che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre;

6) copia dello stato di servizio o del foglio matricolare in bollo da L. 400 per i militari in servizio o in congedo, per i militari in congedo illimitato provvisorio (cioè arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa di chiamata alle armi della propria classe, oppure appartenenti a classe già chiamata alle armi, ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni), per i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale, o durante la prestazione del servizio alle armi). I rivedibili e riformati dalle commissioni di leva o gli iscritti di leva (giovani cioè che appartengano alla classe non ancora chiamate alla leva), dovranno rispettivamente presentare un certificato di esito di leva o di iscrizione alle liste di leva, rilasciato su carta da bollo da L. 400 dai sindaci e vistato, per conferma, dai commissari di leva. Il foglio di congedo illimitato, assoluto e provvisorio, non puo sostituire il documento militare richiesto;

7) diploma originale di laurea rilasciato da una università o da un istituto di istruzione universitaria della Repubblica. Qualora l'istituto presso cui è stata conseguita la laurea non avesse ancora rilasciato il diploma originale, è consentita la presentazione del certificato provvisorio del diploma su carta legale, dal quale risulti che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale. In luogo dei suddetti documenti i candidati potranno produrre una copia dei medesimi ottenuta con qualsiasi procedimento che dia garanzia della riproduzione fedele dell'atto o documento e che sia in regola con le disposizioni fiscali in vigore. Detta copia dovrà essere autenticata — ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 — dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l'originale, nonchè da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco;

8) diploma di maturità classica, scientifica o di abilitazione magistrale. Qualora l'istituto presso cui è stato conseguito detto titolo di studio non avesse ancora rilasciato il diploma originale è consentita la presentazione del certificato provvisorio del diploma su carta legale, dal quale risulti che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale. In luogo dei suddetti documenti i candidati potranno produrre una copia dei medesimi ottenuta con qualsiasi procedimento che dia garanzia della riproduzione fedele dell'atto o documento e che sia in regola con le disposizioni fiscali in vigore. Detta copia dovrà essere autenticata — ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 — dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l'originale, nonchè da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco;

9) copia dello stato di servizio civile in bollo da L. 400, rilasciato dall'amministrazione cui l'aspirante appartiene, con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio e con l'attestazione che l'aspirante è in attività di servizio. Tale documento dovrà essere prodotto da coloro che facciano parte del personale civile dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle amministrazioni statali;

10) certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato dalla competente amministrazione centrale, dal quale risultino gli estremi del decreto o del provvedimento di assunzione in servizio non di ruolo, nonchè la data di inizio del servizio stesso, la durata e la natura del medesimo. Tale documento dovrà essere prodotto da coloro che facciano parte del personale civile non di ruolo, comunque denominato, dipendente dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;

11) stato di famiglia su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole.

I candidati che siano impiegati di ruolo organico o di ruolo aggiunto alle dipendenze dello Stato e i militari in servizio permanente presso le forze armate e i corpi di polizia si limiteranno a produrre i documenti di cui ai numeri 5), 6) (per i militari), 7), 8) e 9).

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 8.
Documenti di riconoscimento

Per sostenere le prove scritte e quelle orali i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo da L. 400, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo da una amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) carta d'identità.

Art. 9.
Svolgimento delle prove

Per lo svolgimento delle prove scritte e orali si osserveranno le norme del titolo I, capo II del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonchè quelle del titolo I, capo I, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1966, numero 1356.

Art. 10.
Materie di esame

Gli esami scritti ed orali avranno luogo in Roma nel luogo e nei giorni che saranno comunicati agli interessati e consteranno delle seguenti prove:

Prove scritte:

1) svolgimento di un tema di storia della cultura italiana, concernente un determinato suo significativo momento e proposto in modo che consenta ai singoli candidati di manifestare la propria capacità di sintesi e conoscenza delle fonti; i candidati possono riferirsi più ampiamente al settore della propria specifica formazione;

2) traduzione, con l'aiuto del dizionario, dal latino o dal greco, a scelta del candidato, di un brano di prosa avente senso compiuto, di trenta o quaranta righe a stampa, tratto da un'opera letteraria o storica;

3) traduzione, con l'aiuto del dizionario, dal francese, dall'inglese o dal tedesco, a scelta del candidato, di un brano di prosa avente senso compiuto, di trenta-quaranta righe a stampa, tratto da un'opera letteraria o storica.

Prova orale:

1) nozioni di storia del libro, di bibliografia generale e di biblioteconomia;

2) elementi di diritto civile (limitatamente a: la norma giuridica; diritto oggettivo e diritto soggettivo; negozio giuridico; persone fisiche e persone giuridiche); elementi di diritto costituzionale, amministrativo e di statistica; legislazione concernente l'ordinamento e il funzionamento delle biblioteche statali e delle soprintendenze bibliografiche, l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato;

3) elementi di paleografia latina, la cui conoscenza sarà dimostrata dai candidati anche attraverso la lettura di tavole scelte dalla commissione.

Prova orale facoltativa:

4) lettura e interpretazione, senza alcun sussidio, di un testo in lingua moderna, a scelta del candidato, diversa da quella in cui il medesimo ha sostenuto la prova obbligatoria.

Entro i limiti dei cinque decimi previsti dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, sono valutabili, per non oltre due decimi ciascuna, le seguenti categorie di titoli, che debbono essere tassativamente posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande e *allegati alle istanze* stesse:

1) diplomi rilasciati dalla scuola speciale per archivisti e bibliotecari dell'Università di Roma, diplomi universitari attestanti il compimento di corsi di specializzazione nel campo della bibliografia e della biblioteconomia e della paleografia latina e greca nonchè della paleografia musicale e della papirologia, e diplomi rilasciati dalle scuole archivistiche statali, dalla Scuola vaticana di biblioteconomia, dalla Pontificia scuola di paleografia diplomatica e archivistica;

2) effettivi servizi lodevolmente prestati nelle biblioteche statali e non statali per un periodo non minore di sei mesi e idoneità in precedenti concorsi per la carriera direttiva delle biblioteche pubbliche statali;

3) pubblicazioni nel campo delle discipline paleografiche, bibliografiche e biblioteconomiche; prova orale facoltativa di lingua.

Art. 11.

Graduatoria del concorso

La graduatoria generale di merito dei candidati giudicati idonei sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione totale. La graduatoria dei vincitori sarà formata con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria del concorso sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e sarà successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 12.

Nomine dei vincitori

I vincitori del concorso saranno ammessi all'impiego ed assunti temporaneamente in prova per il periodo di mesi sei, dopodichè, se riconosciuti idonei dal consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato. In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Art. 13.

Trattamento economico

Ai vincitori del concorso ammessi all'impiego spetta durante il periodo di prova il trattamento economico della qualifica iniziale, ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori del concorso, i quali provengano dalla stessa o da diversa amministrazione e che siano provvisti di uno stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 14.

Sedi di assegnazione

I vincitori del presente concorso dovranno impegnarsi a raggiungere la sede che sarà loro assegnata e a permanervi per un periodo non inferiore a tre anni.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° giugno 1968

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *luglio* 1968
Registro n. 57, *foglio n.* 253

Schema della domanda su carta da bollo da L. 400

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura - Div. III - Piazza Marconi, 25 *E.U.R.* - 00144 ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il . . . . . . e residente in . . . . (provincia di . . . .), via . . . . n. . . . codice di avviamento postale . . . chiede di essere ammesso al concorso per esami e per titoli a centodieci posti di bibliotecario di 3ª classe in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva delle biblioteche pubbliche statali.

Ai sensi dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dichiara, sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (1) . . .

c) di aver riportato le seguenti condanne penali (2) .

d) di avere l'idoneità fisica ad assolvere tutte le mansioni previste dall'impiego;

e) di aver adempiuto agli obblighi militari (3);

f) di essere in possesso del diploma di laurea in (4) rilasciato nell'anno accademico . dall'università o dall'istituto di istruzione universitaria di . ., cui si è iscritto dopo il conseguimento del diploma di (5) rilasciato dall'istituto . . . nell'anno scolastico . .

Il sottoscritto ha prestato i seguenti servizi come impiegato presso pubbliche amministrazioni (6)

Il sottoscritto fa presente di aver diritto all'elevazione del limite di età in quanto (7)

Il sottoscritto intende sostenere le prove scritte obbligatorie dalla lingua (8)

e dalla lingua (8)

e dichiara che intende sostenere la prova orale facoltativa nella lingua (9) .

Il sottoscritto allega i seguenti titoli (10) . .

Il sottoscritto si impegna infine a raggiungere, all'atto della eventuale nomina, una delle seguenti sedi indicate in ordine di preferenza (11) . nonchè qualunque altra sede stabilita dal Ministero ed a rimanere nella sede assegnatagli per almeno tre anni.

. . . . . li . . . . . 196 . .

Firma . . . . . .

Indirizzo presso cui si desidera vengano inviate le comunicazioni relative al concorso . . . .

Visto per l'autenticità della firma (12) . . . .

---

(1) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi. In caso di mancata iscrizione per non aver l'aspirante compiuto il 21° anno di età, dovrà altresì indicare che non è incorso in alcune delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso del godimento dei diritti politici.

(2) Questa dichiarazione va fatta da coloro che hanno riportato condanne penali, nel qual caso il candidato dovrà indicare la data di ciascun provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(3) Specificare se si è già prestato servizio militare, ovvero se non si è prestato perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva ovvero perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(4) Indicare di quale diploma di laurea di cui all'art. 2, lettera *A*), del bando di concorso il candidato è in possesso.

(5) Maturità classica, scientifica o abilitazione magistrale di cui all'art. 2, lettera *A*), del bando di concorso.

(6) Indicare le Amministrazioni e i periodi di servizio prestati. Indicare inoltre le eventuali cause di risoluzione del rapporto d'impiego.

(7) Indicare di quale requisito di cui alla lettera *B*), dell'art. 2 del bando di concorso si è eventualmente in possesso.

(8) Indicare se latina o greca per una delle due prove; se francese, inglese o tedesca per l'altra.

(9) Indicare se intende o meno sostenere la prova orale facoltativa e in caso positivo in quale linqua moderna straniera diversa da quella sulla quale ha sostenuto la prova obbligatoria.

(10) Indicare chiaramente i titoli di cui all'ultimo comma dell'art. 10 del bando di concorso, che si allegano.

(11) Le città in cui hanno sede gli istituti bibliografici statali sono le seguenti: Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Cremona, Firenze, Genova, Gorizia, Lucca, Messina, Milano, Modena, Napoli, Padova, Palermo, Parma, Pavia, Pescara, Pisa, Roma, Sassari, Torino, Venezia e Verona.

(12) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere, dal segretario comunale del luogo di residenza o da altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(7288)

Concorso per esami e per titoli a cinquantaquattro posti di vice aiuto bibliotecario aggiunto in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto delle biblioteche pubbliche statali.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduta la legge 7 dicembre 1961, n. 1264, concernente il riordinamento dell'amministrazione centrale e di uffici dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione e revisione dei ruoli organici;

Veduta la legge 1° marzo 1968, n. 208, concernente l'ampliamento degli organici del personale appartenente agli istituti dipendenti dalla Direzione generale delle accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura;

Veduto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico predetto;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1966, n. 1356, che approva il regolamento delle attribuzioni e delle carriere del personale delle biblioteche pubbliche statali e delle soprintendenze bibliografiche;

Veduta la legge 9 febbraio 1963, n. 66, relativa alla ammissione della donna nei pubblici uffici;

Veduta la legge 5 marzo 1963, n. 367, relativa ai limiti di età per l'assunzione di mutilati e invalidi di guerra e per servizio e categorie equiparate;

Veduta la legge 26 marzo 1965, n. 229, concernente l'esenzione a favore del personale militare dei limiti di età per la partecipazione a pubblici concorsi;

Veduta la legge 15 novembre 1965, n. 1288, concernente provvedimenti in favore delle vedove e degli orfani di guerra e delle vedove e degli orfani dei caduti per cause di servizio;

Veduta la legge 14 ottobre 1966, n. 851, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro dei mutilati, degli invalidi del lavoro, degli orfani e delle vedove dei caduti sul lavoro nelle amministrazioni dello Stato;

Veduta la legge 4 gennaio 1968, n. 15, sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione delle firme;

Considerate le vacanze nel ruolo del personale della carriera di concetto (aiuto bibliotecari) delle biblioteche pubbliche statali;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami e per titoli a cinquantaquattro posti di vice aiuto bibliotecario aggiunto in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto (aiuto bibliotecari) delle biblioteche pubbliche statali.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti che debbono essere uno per uno espressamente dichiarati nell'istanza di partecipazione al concorso, pena l'esclusione dal concorso stesso:

A) aver conseguito un diploma di istruzione secondaria di secondo grado, tra quelli come appresso elencati:

1) maturità classica o scientifica;

2) abilitazione magistrale;

3) abilitazione all'insegnamento del grado preparatorio;

4) abilitazione tecnica;

5) abilitazione tecnica femminile;

6) maturità artistica di II sezione;

7) perito aziendale e corrispondente in lingue estere conseguito presso gli Istituti tecnici.

Nessun altro titolo all'infuori di quelli elencati è ritenuto valido, ivi compresi i titoli rilasciati da scuole estere (baccalaureat) anche se detti titoli sono ritenuti validi ai fini dell'iscrizione a facoltà universitarie italiane;

B) aver compiuto il 18° anno di età e non aver superato il 32°.

Il limite massimo di età è peraltro elevato:

a) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) di cinque anni per i combattenti e categorie equiparate;

d) a 39 anni per i combattenti e assimilati, decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

e) a 39 anni per i capi di famiglia numerosa di cui al decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267;

f) del periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali;

g) di un periodo di tempo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente ovvero di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università o istituti di istruzione universitaria rispettivamente per gli assistenti ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare o per gli assistenti volontari o per gli incaricati, sia in attività sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare.

Inoltre il limite massimo di età è protratto nelle seguenti misure ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante;

g) fino a 40 anni per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

i) fino a 40 anni per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

l) fino a 55 anni per i mutilati o invalidi di guerra e per servizio e categorie equiparate.

Le elevazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) ed *f*) possono cumularsi purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per il personale civile appartenente ai ruoli organici o ai ruoli aggiunti in servizio presso le amministrazioni statali e per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente delle forze armate e dei corpi di polizia, nonchè per i militari in servizio continuativo di detti corpi;

C) essere cittadino italiano.

Gli italiani non appartenenti alla Repubblica, che non abbiano volontariamente rinunziato alla cittadinanza italiana e non abbiano compiuto atti o tenuto comportamenti ostili contro lo Stato italiano, sono ammessi, a' termini dell'art. 51 della Costituzione, a partecipare al concorso, salva la facoltà dell'Amministrazione di eseguire i necessari accertamenti;

D) avere il godimento dei diritti politici;

E) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

F) avere l'idoneità fisica all'impiego;

G) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

H) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego da una pubblica amministrazione.

La dichiarazione generica di essere in possesso di tutti i requisiti non sarà ritenuta valida.

Art. 3.

Partecipazione di impiegati della carriera esecutiva.

Possono partecipare al concorso predetto anche gli impiegati delle carriere esecutive che non siano in possesso del prescritto titolo di studio purchè rivestano la qualifica non inferiore a quella di archivista o equiparata ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Art. 4.

Termine per il possesso dei requisiti e dei titoli

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. Tali requisiti dovranno essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 7 nei modi e nelle forme previste dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I titoli relativi alle riserve di posti e alle preferenze di cui all'art. 6 sono utili anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ma devono essere documentati entro il termine stabilito dall'articolo medesimo.

Infine, *i titoli valutabili ai fini del concorso*, di cui all'ultimo comma dell'art. 10, debbono essere posseduti e documentati alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 5.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso dovranno essere redatte su carta legale da L. 400 nei termini tassativamente indicati dall'allegato schema e dovranno pervenire esclusivamente a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale delle accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura - Div. III - piazza Marconi, 25 EUR - 00144 Roma) entro le ore 12 del giorno 30 settembre 1968.

Farà fede, in proposito, soltanto la data risultante dal timbro apposto sulla domanda dall'archivio della stessa direzione generale.

Le domande che non pervengano nei modi e nei termini indicati o non si attengano rigorosamente alle formalità prescritte dall'art. 2 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, non saranno prese in considerazione.

La firma apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal segretario del comune di residenza o da un notaio o da un cancelliere; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 6.

Riserva di posti e preferenze

I concorrenti che avranno superata la prova orale e che intendano far valere i titoli che danno luogo a riserva di posti o preferenze nell'ammissione in carriera (art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3), dovranno far pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura - Divisione III, piazza Marconi, 25 - EUR 00144 Roma), entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di aver superato la prova orale, i documenti attestanti il possesso dei titoli stessi.

Art. 7.

Presentazione dei documenti di rito

I concorrenti dichiarati vincitori dovranno far pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale delle accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura - Divisione III, piazza Marconi, 25 EUR 00144 Roma), sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti di rito:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine. Detto estratto può essere prodotto anche in copia notarile.

Tale documento non può essere sostituito dal semplice certificato di nascita;

2) certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che l'aspirante all'assunzione è cittadino italiano. Gli italiani non appartenenti alla Repubblica debbono dimostrare la loro italianità con attestati che tengano particolarmente conto della discendenza da generazioni italiane, dell'appartenenza a determinate regioni notoriamente abitate da gente generalmente ritenuta italiana, nonchè delle tradizioni, dei costumi, della lingua e dei dialetti, della cultura, ecc.; e si impegnino ad osservare gli stessi doveri degli altri pubblici dipendenti, tra cui principalissimi quello della residenza e quello di non cumulare gli impieghi presso Stati diversi;

3) certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che l'aspirante all'assunzione gode di diritti politici. Per i minori di anni 21 il certificato conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso di detto godimento;

4) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal segretario della procura presso il tribunale. Tale documento non può essere sostituito dal semplice certificato penale;

5) certificato medico, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal medico provinciale o militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica ad assolvere tutte le mansioni previste dall'impiego da parte dell'aspirante. Il certificato medico dovrà inoltre attestare che il candidato si è sottoposto agli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione il certificato dovrà attestare che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre;

6) copia dello stato di servizio o del foglio matricolare in bollo da L. 400 per i militari in servizio o in congedo, per i militari in congedo illimitato provvisorio (cioè arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa di chiamata alle armi della propria classe, oppure appartenenti a classe già chiamata alle armi, ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni), per i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale, o durante la prestazione del servizio alle armi). I rivedibili e riformati dalle commissioni di leva o gli iscritti di leva (giovani cioè che appartengono a classe non ancora chiamata alla leva), dovranno rispettivamente presentare un certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato su carta da bollo da L. 400 dai sindaci e vistato, per conferma, dai commissari di leva. Il foglio di congedo illimitato, assoluto e provvisorio, non può sostituire il documento militare richiesto;

7) diploma originale di licenza di istituto medio di secondo grado. Qualora l'istituto presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avesse ancora rilasciato il diploma originale, è consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma su carta legale, dal quale risulti che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale.

In luogo dei suddetti documenti i candidati potranno produrre una copia dei medesimi ottenuta con qualsiasi procedimento che dia garanzia della riproduzione fedele dell'atto o documento e che sia in regola con le disposizioni fiscali in vigore. Detta copia dovrà essere autenticata — ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 — dal pubblico ufficiale dal quale è stato

emesso o presso il quale è depositato l'originale, nonchè da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco;

8) copia dello stato di servizio civile in bollo da L. 400 rilasciato dall'amministrazione cui l'aspirante appartiene, con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio e con l'attestazione che l'aspirante è in attività di servizio. Tale documento dovrà essere prodotto da coloro che facciano parte del personale civile dei ruoli aggiunti e dei ruoli organici delle amministrazioni statali;

9) certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato dalla competente amministrazione centrale, dal quale risultino gli estremi del decreto o del provvedimento di assunzione in servizio non di ruolo, nonchè la data di inizio del servizio stesso, la durata e la natura del medesimo. Tale documento dovrà essere prodotto da coloro che facciano parte del personale civile non di ruolo, comunque denominato, dipendente dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;

10) stato di famiglia su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole, e dai vedovi con prole.

I candidati che siano impiegati di ruolo organico o di ruolo aggiunto alle dipendenze dello Stato e i militari in servizio permanente presso le forze armate e i Corpi di polizia si limiteranno a produrre i documenti di cui ai numeri 5), 6) (per i militari), 7) e 8).

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 8.

Documenti di riconoscimento

Per sostenere le prove scritte e quelle orali i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo di L. 400, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo da una amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) carta d'identità.

Art. 9.

Svolgimento delle prove

Per lo svolgimento delle prove scritte ed orali si osserveranno le norme del titolo I, capo secondo, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonchè quello del titolo I, capo primo, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1966, n. 1356.

Art. 10.

Materie di esame

Gli esami scritti e orali avranno luogo in Roma nel luogo e nei giorni che saranno comunicati agli interessati e consteranno delle seguenti prove:

Prove scritte:

a) svolgimento di un tema di storia d'Italia dalla caduta dell'Impero romano di occidente o di letteratura italiana;

b) traduzione, con l'aiuto del dizionario, di un brano di prosa latina, avente senso compiuto, di venti o trenta righe a stampa tratto da un'opera letteraria o storica;

c) traduzione, con l'aiuto del dizionario, dal francese o dall'inglese o dal tedesco, a scelta del candidato, di un brano di prosa avente senso compiuto, di venti o trenta righe a stampa, tratto da un'opera letteraria o storica.

Prova orale:

a) elementi di bibliografia generale e biblioteconomia;

b) elementi di diritto costituzionale e amministrativo, di statistica e di legislazione sull'ordinamento e funzionamento delle biblioteche pubbliche statali e delle soprintendenze bibliografiche.

In aggiunta alla votazione complessiva di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, la commissione esaminatrice dispone di un massimo di tre decimi per effettivi servizi lodevolmente prestati nelle biblioteche per un periodo non minore di sei mesi.

I titoli attestanti detti servizi dovranno essere allegati all'istanza di partecipazione al concorso.

Art. 11.

Graduatoria del concorso

La graduatoria generale di merito dei candidati giudicati idonei sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione totale.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria del concorso sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e sarà successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 12.

Nomine dei vincitori

I vincitori del concorso saranno ammessi all'impiego ed assunti temporaneamente in prova per il periodo di

mesi sei, dopo di che, se riconosciuti idonei dal consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato. In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Art. 13.

Trattamento economico

Ai vincitori del concorso ammessi all'impiego spetta durante il periodo di prova il trattamento economico della qualifica iniziale, ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori del concorso, i quali provengano dalla stessa o da diversa amministrazione e che siano provvisti di uno stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 14.

Sedi di assegnazione

I vincitori del presente concorso dovranno impegnarsi a raggiungere la sede che sarà loro assegnata e a permanervi per un periodo non inferiore a 3 anni.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° giugno 1968

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *luglio* 1968
Registro n. 57, *foglio n.* 254

Schema della domanda su carta da bollo da L. 400

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura - Div. III - Piazza Marconi, 25 E.U.R. - 00144 ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . (provincia di .) il . . . e residente in . (provincia di . .), via . . n. . codice di avviamento postale . . chiede di essere ammesso al concorso per esami e per titoli a cinquantaquattro posti di vice aiuto bibliotecario aggiunto in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto delle biblioteche pubbliche statali.

Ai sensi dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dichiara, sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (1)

c) di aver riportato le seguenti condanne penali (2) .

d) di aver l'idoneità fisica ad assolvere tutte le mansioni previste dall'impiego;

e) di aver adempiuto agli obblighi militari (3);

f) di essere in possesso del diploma (4) . . conseguito presso l'Istituto . . . . . nell'anno scolastico . . . .

Il sottoscritto ha prestato i seguenti servizi come impiegato presso pubbliche amministrazioni (5) . . . .

Il sottoscritto fa presente di aver diritto all'elevazione del limite di età in quanto (6) . . . . . .

Il sottoscritto fa presente di voler sostenere la prova scritta di traduzione dalla lingua (7) . . . . .

Il sottoscritto allega i seguenti titoli (8) . . . . .

Il sottoscritto si impegna infine a raggiungere, all'atto della eventuale nomina, una delle seguenti sedi indicate in ordine di preferenza (9) . . . . nonchè qualunque altra sede stabilita dal Ministero ed a rimanere nella sede assegnatagli per almeno tre anni.

. . . . . li . . . . . 196 . .

Firma . . . .

Indirizzo presso cui si desidera vengano inviate le comunicazioni relative al concorso . . . .

Visto per l'autenticità della firma del sig. (10) . . . .

---

(1) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi. In caso di mancata iscrizione per non aver l'aspirante compiuto il 21° anno di età, dovrà altresì indicare che non è incorso in alcuna delle cause che ai sensi delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso del godimento dei diritti politici.

(2) Questa dichiarazione va fatta da coloro che hanno riportato condanne penali, nel qual caso il candidato dovrà indicare la data di ciascun provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(3) Di aver già prestato servizio militare, ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, ovvero perchè, pur dichiarato « abile arruolato » gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(4) Indicare di quale diploma di cui all'art. 2, lettera *A*), del bando di concorso il candidato è in possesso.

(5) Indicare le amministrazioni e i periodi di servizio prestato. Indicare inoltre le eventuali cause di risoluzione del rapporto d'impiego.

(6) Indicare di quale requisito di cui alla lettera *B*) dell'art. 2 del bando di concorso si è eventualmente in possesso.

(7) Francese, inglese o tedesca.

(8) Allegare i titoli di cui all'ultimo comma dell'art 10 del bando di concorso.

(9) Le città in cui hanno sede gli Istituti bibliografici statali sono le seguenti: Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Cremona, Firenze, Genova, Gorizia, Lucca, Messina, Milano, Modena, Napoli, Padova, Palermo, Parma, Pavia, Pescara, Pisa, Roma, Sassari, Torino Venezia e Verona.

(10) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere, dal segretario comunale del luogo di residenza o da altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio

(7289)

Concorso per esami e per titoli a venti posti di vice ragioniere in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto delle biblioteche pubbliche statali.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduta la legge 7 dicembre 1961, n. 1264, concernente il riordinamento dell'amministrazione centrale e di uffici dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione e revisione dei ruoli organici;

Veduta la legge 1 marzo 1968, n. 208, concernente l'ampliamento degli organici del personale appartenente agli istituti dipendenti dalla Direzione generale delle accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura;

Veduto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico predetto;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1966, n. 1356, che approva il regolamento delle attribuzioni e delle carriere del personale delle biblioteche pubbliche statali e delle soprintendenze bibliografiche;

Veduta la legge 9 febbraio 1963, n. 66, relativa all'ammissione della donna nei pubblici uffici;

Veduta la legge 5 marzo 1963, n. 367, relativa ai limiti di età per l'assunzione di mutilati e invalidi di guerra e per servizio e categorie equiparate;

Veduta la legge 26 marzo 1965, n. 229, concernente l'esenzione a favore del personale militare dei limiti di età per la partecipazione a pubblici concorsi;

Veduta la legge 15 novembre 1965, n. 1288, concernente provvedimenti in favore delle vedove e degli orfani di guerra e delle vedove e degli orfani dei caduti per causa di servizio;

Veduta la legge 14 ottobre 1966, n. 851, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro dei mutilati, degli invalidi del lavoro, degli orfani e delle vedove dei caduti sul lavoro nelle amministrazioni dello Stato;

Veduta la legge 4 gennaio 1968, n. 15, sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione delle firme;

Considerate le vacanze nel ruolo del personale della carriera di concetto - ragionieri - delle biblioteche pubbliche statali;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami e per titoli a venti posti di vice ragioniere in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto (ragionieri) delle biblioteche pubbliche statali.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei sottoindicati requisiti, che debbono essere uno per uno espressamente dichiarati nella istanza di partecipazione al concorso, *pena l'esclusione dal concorso stesso. La dichiarazione generica di essere in possesso di tutti i requisiti non sarà ritenuta valida.*

A) aver conseguito il diploma di ragioniere e perito commerciale;

B) aver compiuto il 18° anno di età e non aver superato il 32°.

Il limite massimo di età è peraltro elevato:

a) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) di cinque anni per i combattenti e categorie equiparate;

d) a 39 anni per i combattenti e assimilati, decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

e) a 39 anni per i capi di famiglia numerosa di cui al decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267;

f) del periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali;

g) di un periodo di tempo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente ovvero di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università o istituti di istruzione universitaria rispettivamente per gli assistenti ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare o per gli assistenti volontari o per gli incaricati, sia in attività sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare.

Inoltre il limite massimo di età è protratto nelle seguenti misure ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

h) fino a 40 anni per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

i) fino a 40 anni per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

l) fino a 55 anni per i mutilati o invalidi di guerra e per servizio e categorie equiparate;

Le elevazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) ed *f*) possono cumularsi purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per il personale civile appartenente ai ruoli organici o ai ruoli aggiunti in servizio presso le amministrazioni statali e per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente delle forze armate e dei corpi di polizia, nonchè per i militari in servizio continuativo di detti corpi;

C) essere cittadino italiano.

Gli italiani non appartenenti alla Repubblica, che non abbiano volontariamente rinunziato alla cittadinanza italiana e non abbiano compiuto atti o tenuto comportamenti ostili contro lo Stato italiano, sono ammessi, a' termini dell'art. 51 della Costituzione, a partecipare al concorso, salva la facoltà dell'amministrazione di eseguire i necessari accertamenti;

D) avere il godimento dei diritti politici;

E) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

F) avere l'idoneità fisica all'impiego;

G) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

H) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego da una pubblica amministrazione.

Art. 3.

Partecipazione di impiegati della carriera esecutiva

Possono partecipare al concorso predetto anche gli impiegati delle carriere esecutive che non siano in possesso del prescritto titolo di studio purchè rivestano la qualifica non inferiore a quella di archivista o equiparata ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Art. 4.

Termine per il possesso dei requisiti e dei titoli

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Tali requisiti dovranno essere documentati entro il termine stabilito dal 1° comma del successivo art. 7 nei modi e nelle forme previste dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I titoli relativi alla riserva di posti e alle preferenze di cui all'art. 6 sono utili anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande, ma devono essere documentati entro il termine stabilito dall'articolo medesimo.

Infine, *i titoli valutabili ai fini del concorso* di cui all'ultimo comma dell'art. 10 debbono essere posseduti e documentati alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 5.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso dovranno essere redatte su carta legale da L. 400 nei termini tassativamente indicati dell'allegato schema e dovranno pervenire esclusivamente a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale delle accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura - Divisione III - piazza Marconi 25 - EUR - 00144 - Roma) entro le ore 12 del giorno 30 settembre 1968.

Farà fede, in proposito, soltanto la data risultante dal timbro apposto sulla domanda dall'archivio della stessa direzione generale.

Le domande che non pervengano nei modi e nei termini indicati o non si attengano rigorosamente alle formalità prescritte dall'art. 2 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, non saranno prese in considerazione.

La firma apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal segretario del comune di residenza o da un notaio o da un cancelliere; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 6.

Riserva di posti e preferenze

I concorrenti che avranno superata la prova orale e che intendano far valere i titoli che danno luogo a riserva di posti o preferenze nell'ammissione in carriera (art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno far pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale delle accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura - Divisione III, piazza Marconi, 25 - EUR - 00144 Roma), entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di aver superato la prova orale, i documenti attestanti il possesso dei titoli stessi.

Art. 7.

Presentazione dei documenti di rito

I concorrenti dichiarati vincitori dovranno far pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale delle accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura - Divisione III, piazza Marconi, 25 - EUR - 00144 Roma), sotto pena di decadenza, entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti di rito:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine. Detto estratto può essere prodotto anche in copia notarile. Tale documento non può essere sostituito dal semplice certificato di nascita;

2) certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che l'aspirante all'assunzione è cittadino italiano. Gli italiani non appartenenti alla Repubblica debbono dimostrare la loro italianità con attestati che tengano particolarmente conto della discendenza da generazioni italiane, dell'appartenenza a determinate regioni notoriamente abitate da gente generalmente ritenuta italiana, nonchè delle tradizioni, dei costumi, della lingua e dei dialetti, della cultura, etc.; e si impegnino ad osservare gli stessi doveri degli altri pubblici dipendenti, tra cui principalissimi quello della residenza e quello di non cumulare gli impieghi presso Stati diversi;

3) certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che l'aspirante alla assunzione gode di diritti politici. Per i minori di anni 21 il certificato conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso di detto godimento;

4) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal segretario della procura presso il tribunale. Tale documento non può essere sostituito dal semplice certificato penale;

5) certificato medico, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal medico provinciale o militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica ad assolvere tutte le mansioni previste dall'impiego da parte dell'aspirante. Il certificato medico dovrà inoltre attestare che il candidato si è sottoposto agli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione il certificato medico dovrà attestare che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre;

6) copia dello stato di servizio o del foglio matricolare in bollo da L. 400 per i militari in servizio o in

congedo, per i militari in congedo illimitato provvisorio (cioè arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa di chiamata alle armi della propria classe, oppure appartenenti a classe già chiamata alle armi, ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni), per i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale, o durante la prestazione del servizio alle armi). I rivedibili e riformati dalle commissioni di leva o gli iscritti di leva (giovani cioè che appartengono a classe non ancora chiamata alla leva), dovranno rispettivamente presentare un certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato su carta da bollo da L. 400 dai sindaci e vistato, per conferma, dai commissari di leva.

Il foglio di congedo illimitato, assoluto e provvisorio, non può sostituire il documento militare richiesto;

7) diploma originale di ragioniere e perito commerciale. Qualora l'istituto presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avesse ancora rilasciato il diploma originale, è consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma su carta legale, dal quale risulti che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale.

In luogo dei suddetti documenti i candidati potranno produrre una copia dei medesimi ottenuta con qualsiasi procedimento che dia garanzia della riproduzione fedele dell'atto o documento e che sia in regola con le disposizioni fiscali in vigore. Detta copia dovrà essere autenticata — ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 — dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è stato depositato l'originale, nonchè da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco;

8) copia della stato di servizio civile in bollo da lire 400, rilasciato dall'amministrazione cui l'aspirante appartiene, con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio e con l'attestazione che l'aspirante è in attività di servizio. Tale documento dovrà essere prodotto da coloro che facciano parte del personale civile dei ruoli organici e dei ruoli aggiunti delle amministrazioni statali;

9) certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato dalla competente amministrazione centrale, dal quale risultino gli estremi del decreto o del provvedimento di assunzione in servizio non di ruolo, nonchè la data di inizio del servizio stesso, la durata e la natura del medesimo. Tale documento dovrà essere prodotto da coloro che facciano parte del personale civile non di ruolo, comunque denominato, dipendente dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;

10) stato di famiglia su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole, e dai vedovi con prole.

I candidati che siano impiegati di ruolo organico o di ruolo aggiunto alle dipendenze dello Stato e i militari in servizio permanente presso le forze armate e i corpi di polizia si limiteranno a produrre i documenti di cui ai numeri 5), 6) (per i militari), 7) e 8).

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 8.

Documenti di riconoscimento

Per sostenere le prove scritte e quelle orali i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo da L. 400, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo da una amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) carta d'identità.

Art. 9.

Svolgimento delle prove

Per lo svolgimento delle prove scritte ed orali si osserveranno le norme del titolo I, capo secondo, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonchè quello del titolo I, capo primo, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1966, n. 1356.

Art. 10.

Materie d'esame

Gli esami scritti e orali avranno luogo in Roma nel luogo e nei giorni che saranno comunicati agli interessati e consterranno delle seguenti prove:

Prove scritte:

a) elementi di diritto civile, amministrativo e costituzionale;

b) elementi di amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato;

c) traduzione, con l'aiuto del dizionario, dal francese o dall'inglese o dal tedesco, a scelta del candidato.

La prova orale verterà sulle stesse materie delle prove scritte. Il candidato inoltre, dovrà dimostrare di possedere nozioni di ragioneria pubblica, di statistica e di legislazione sull'ordinamento e funzionamento delle biblioteche pubbliche statali e delle soprintendenze bibliografiche.

In aggiunta alla votazione complessiva di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, la commissione esaminatrice dispone di un massimo di tre decimi per effettivi servizi lodevolmente prestati nelle biblioteche per un periodo non minore di sei mesi.

I documenti attestanti detti servizi debbono essere tassativamente posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande e allegati alle istanze stesse.

Art. 11.

Graduatoria del concorso

La graduatoria generale di merito dei candidati giudicati idonei sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione totale.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria del concorso sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e sarà successivamente pubblicata nel bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 12.

Nomine dei vincitori

I vincitori del concorso saranno ammessi all'impiego ed assunti temporaneamente in prova per il periodo di mesi sei, dopo di che, se riconosciuti idonei dal consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato. In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Art. 13.

Trattamento economico

Ai vincitori del concorso ammessi all'impiego spetta durante il periodo di prova il trattamento economico della qualifica iniziale, ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori del concorso, i quali provengano dalla stessa o da diversa Amministrazione e che siano provvisti di uno stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 14.

Sedi di assegnazione

I vincitori del presente concorso dovranno impegnarsi a raggiungere la sede che sarà loro assegnata e a permanervi per un periodo non inferiore a 3 anni.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° giugno 1968

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *luglio* 1968
Registro n. 57, *foglio n.* 255

Schema di domanda su carta da bollo da L. 400.

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale delle accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura - Div. III - Piazza Marconi n. 25 - EUR — 00144 ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (prov. di . . . .) il . . . . . . e residente in . . . . (prov. di . . . .) via . . . . n. . . codice di avviamento postale . . . . . . chiede di essere ammesso al concorso per esami e per titoli a venti posti di vice ragioniere in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto delle biblioteche pubbliche statali.

Ai sensi dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dichiara, sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (1) . . . .

c) di aver riportato le seguenti condanne penali (2) . . . .

d) di avere l'idoneità fisica ad assolvere tutte le mansioni previste dall'impiego;

e) di avere adempiuto agli obblighi militari (3) . . . . .

f) di essere in possesso del diploma di (4) . . . . conseguito presso l'istituto . . . . nell'anno scolastico . . . . .

Il sottoscritto ha prestato i seguenti servizi come impiegato presso pubbliche amministrazioni (5) . . . .

Il sottoscritto fa presente di aver diritto all'elevazione del limite di età in quanto (6) . . . .

Il sottoscritto fa presente di voler sostenere la prova scritta di traduzione dalla lingua (7) . . . .

Il sottoscritto allega i seguenti titoli (8) . . . .

Il sottoscritto si impegna infine a raggiungere, all'atto della eventuale nomina, una delle seguenti sedi indicate in ordine di preferenza (9) . . . . nonchè qualunque altra sede stabilita dal Ministero ed a rimanere nella sede assegnatagli per almeno tre anni.

. . . . li 1968

Firma . . . .

Indirizzo presso cui si desidera vengano inviate le comunicazioni relative al concorso . . . .

Visto per l'autenticità della firma del sig. (10) . . . . . .

---

(1) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi. In caso di mancata iscrizione per non aver l'aspirante compiuto il 21° anno di età, dovrà altresì indicare che non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso del godimento dei diritti politici.

(2) Questa dichiarazione va fatta da coloro che hanno riportato condanne penali, nel qual caso il candidato dovrà indicare la data di ciascun provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(3) Specificare se si è già prestato servizio militare, ovvero se non si è prestato perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva ovvero perchè pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(4) Indicare l'anno e l'istituto in cui è stato conseguito il diploma di ragioniere e perito commerciale prescritto dall'art. 2 lettera *A*) del bando di concorso.

(5) Indicare le amministrazioni e i periodi di servizio prestato. Indicare inoltre le eventuali cause di risoluzione del rapporto di impiego.

(6) Indicare di quale requisito di cui alla lettera *B*) dell'art. 2 del bando di concorso si è eventualmente in possesso.

(7) Francese, inglese o tedesca.

(8) Allegare i titoli di cui all'ultimo comma dell'art. 10 del bando di concorso.

(9) Le città in cui hanno sede gli istituti bibliografici statali sono le seguenti: Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Cremona, Firenze, Genova, Gorizia, Lucca, Messina, Milano, Modena, Napoli, Padova, Palermo, Parma, Pavia, Pescara, Pisa, Roma, Sassari, Torino, Venezia e Verona.

(10) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere, dal segretario comunale del luogo di residenza o da altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

(7290)

Concorso per esami e per titoli a centosette posti di distributore aggiunto in prova e a ottantasette posti di dattilografo aggiunto in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva delle biblioteche pubbliche statali.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduta la legge 7 dicembre 1961, n. 1264, concernente il riordinamento dell'amministrazione centrale e di uffici dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione e revisione dei ruoli organici;

Veduta la legge 1° marzo 1968, n. 208, concernente l'ampliamento degli organici del personale appartenente agli istituti dipendenti dalla Direzione generale delle accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura;

Veduto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente norme di esecuzione del testo unico predetto;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1966, n. 1356, che approva il regolamento delle attribuzioni e delle carriere del personale delle biblioteche pubbliche statali e delle soprintendenze bibliografiche;

Veduta la legge 9 febbraio 1963, n. 66, relativa all'ammissione della donna nei pubblici uffici;

Veduta la legge 5 marzo 1963, n. 367, relativa ai limiti di età per l'assunzione di mutilati e invalidi di guerra e per servizio e categorie equiparate;

Veduta la legge 26 marzo 1965, n. 229, concernente l'esenzione a favore del personale militare dei limite di età per la partecipazione a pubblici concorsi;

Veduta la legge 15 novembre 1965, n. 1288, concernente provvedimenti in favore delle vedove e degli orfani di guerra e delle vedove e degli orfani dei caduti per causa di servizio;

Veduta la legge 14 ottobre 1966, n. 851, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro dei mutilati, degli invalidi del lavoro, degli orfani e delle vedove dei caduti sul lavoro nelle amministrazioni dello Stato;

Considerato che, ai fini dell'emanazione del presente bando, si è tenuto regolarmente conto dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni in materia di assunzione delle varie categorie di invalidi alle cui nomine in ruolo si fa luogo con provvedimento in corso;

Veduta la legge 4 gennaio 1968, n. 15, sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione delle firme;

Considerato che nel ruolo del personale della carriera esecutiva delle biblioteche pubbliche statali risultano vacanti 194 posti;

Considerato che, ai sensi della legge 7 dicembre 1961, n. 1264, nei concorsi di ammissione nella carriera esecutiva delle biblioteche pubbliche statali il cinquantacinque per cento dei posti è riservato alla qualifica di distributore aggiunto e il quarantacinque per cento a quella di dattilografo aggiunto;

Considerato che, ai sensi dell'art. 3 della legge 1° marzo 1968, n. 208, nel primo concorso di ammissione alle carriere esecutiva e ausiliaria il cinquanta per cento dei posti è riservato a coloro che, almeno da un anno, prestino servizio come cottimisti presso gli istituti dipendenti dalla Direzione generale delle accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura e che siano forniti dei requisiti richiesti per la partecipazione ai suddetti concorsi, anche se abbiano superato il limite di età;

Considerato che, ai sensi dell'ultimo comma del succitato art. 3 della suddetta legge 1 marzo 1968, n. 208, qualora il numero dei cottimisti vincitori del concorso non raggiunga la quota riservata del cinquanta per cento i posti eccedenti sono attribuiti agli altri partecipanti;

Ritenuto che, pertanto, risultano disponibili centosette posti da riservare ai *distributori aggiunti* e ottantasette posti da riservare ai dattilografi aggiunti;

Considerato che nessuno dei posti previsti nell'organico della carriera esecutiva anteriormente all'entrata in vigore della legge 1 marzo 1968 n. 208, risulta disponibile e che pertanto il cinquanta per cento riservato dalla legge stessa in favore dei cottimisti va riferito alle intere aliquote di centosette posti di distributore e di ottantasette di dattilografi;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a per titoli a centosette posti di distributore aggiunto in prova e a ottantasette posti di dattilografo aggiunto in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva delle biblioteche pubbliche statali.

La richiesta di partecipazione all'aliquota riservata ai distributori esclude analoga richiesta di partecipazione all'aliquota riservata ai dattilografi e viceversa.

Ai sensi dell'art. 3 della legge 1° marzo 1968, n. 208, *il cinquanta per cento* dei succitati posti è riservata a coloro che, almeno da un anno, prestino servizio come *cottimisti* presso gli istituti dipendenti dalla Direzione generale delle accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura e che siano forniti dei requisiti richiesti per la partecipazione al suddetto concorso, anche se abbiano superato il limite di età.

Qualora il numero dei cottimisti vincitori del concorso non raggiunta la quota riservata del cinquanta per cento, i posti eccedenti sono attribuiti agli altri partecipanti.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti che debbono essere espressamente dichiarati nell'istanza di partecipazione al concorso, *pena l'esclusione dal concorso stesso:*

A) aver conseguito un diploma di istruzione secondaria di primo grado o titolo equipollente;

B) aver compiuto il 18° anno di età e non aver superato il 25° per i distributori e il 32° per i dattilografi.

Il limite massimo di età è peraltro elevato:

a) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) di cinque anni per i combattenti e categorie equiparate;

d) a 39 anni per i combattenti e assimilati, decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

e) a 39 anni per i capi di famiglia numerosa di cui al decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267;

f) del periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali.

Le elevazioni di cui alle lettere suddette possono cumularsi, purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età.

Inoltre il limite massimo di età è protratto nelle seguenti misure ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante;

g) fino a 40 anni per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale (soppressi e messi in liquidazione ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

h) fino a 40 anni per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

i) fino a 55 anni per i mutilati o invalidi di guerra e per servizio e categorie equiparate.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per il personale civile appartenente ai ruoli organici o ai ruoli aggiunti in servizio presso le amministrazioni statali e per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente delle forze armate e dei corpi di polizia, nonchè per i militari in servizio continuativo di detti corpi; oltre che per i riservatari di cui al 3° comma dell'art. 1 del presente bando;

C) essere cittadino italiano.

Gli italiani non appartenenti alla Repubblica, che non abbiano volontariamente rinunziato alla cittadinanza italiana e non abbiano compiuto atti o tenuto comportamenti ostili contro lo Stato italiano, sono ammessi, a' termini dell'art. 51 della Costituzione, a partecipare al concorso, salva la facoltà dell'amministrazione di eseguire i necessari accertamenti;

D) avere il godimento dei diritti politici;

E) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

F) avere l'idoneità fisica all'impiego;

G) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

H) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego da una pubblica amministrazione.

La dichiarazione generica di essere in possesso di tutti i requisiti non sarà ritenuta valida.

Art. 3.

Termine per il possesso dei requisiti e dei titoli

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. Tali requisiti dovranno essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 6 nei modi e nelle forme previsti dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I *titoli relativi alle riserve di posti e alle preferenze* di cui all'art. 5 sono utili anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande, ma debbono essere documentati entro il termine stabilito dall'articolo medesimo.

Infine, i *titoli valutabili ai fini del concorso,* di cui all'ultimo comma dell'art. 9, debbono essere posseduti e documentati alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 4.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso dovranno essere redatte su carta legale da L. 400 nei termini tassativamente indicati dall'allegato schema e dovranno pervenire esclusivamente a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale delle accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura Div. III - Piazza Marconi, 25 - E.U.R. - 00144 Roma) entro le ore 12 del giorno 30 settembre 1968.

Farà fede in proposito soltanto la data risultante dal timbro apposto sulla domanda dall'archivio della stessa direzione generale.

Le domande che non pervengano nei modi e nei termini suddetti o non si attengano rigorosamente alle formalità prescritte dall'art. 2 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, non saranno prese in considerazione.

La firma apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal segretario del comune di residenza, da un notaio o da un cancelliere; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 5.

Riserva di posti e preferenze

I concorrenti che avranno superata la prova orale e che intendano far valere i titoli che danno luogo a riserva di posti o preferenze nell'ammissione in carriera (art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3) dovranno far pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale delle accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura - Div. III - piazza Marconi, 25 - E.U.R. - 00144 Roma), entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di aver superato la prova orale, i documenti attestanti il possesso dei titoli stessi.

Art. 6.

Presentazione dei documenti di rito

I concorrenti dichiarati vincitori dovranno far pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale delle accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura - Div. III - piazza Marconi, 25 E.U.R. - 00144 Roma) sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti di rito:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine. Tale documento non può essere sostituito dal semplice certificato di nascita. L'estratto può essere prodotto anche in copia notarile;

2) certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che l'aspirante all'assunzione è cittadino italiano. Gli italiani non appartenenti alla Repubblica debbono dimostrare la loro italianità con attestati che tengano particolarmente conto della discedenza di generazioni italiane, dell'appartenenza a determinate regioni notoriamente abitate da gente generalmente ritenuta italiana, nonchè delle tradizioni, dei costumi, della lingua e dei dialetti, della cultura, ecc.; e si impegnino ad osservare gli stessi doveri degli altri pubblici dipendenti, tra cui principalissimi quello della residenza e quello di non cumulare gli impieghi presso Stati diversi;

3) certificato, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che l'aspirante all'assunzione gode di diritti politici. Per i minori di anni 21 il certificato conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso di detto documento;

4) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal segretario della procura presso il tribunale. Tale documento non può essere sostituito dal semplice certificato penale;

5) certificato medico, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal medico provinciale o militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica ad assolvere tutte le mansioni previste dall'impiego da parte dell'aspirante. Il certificato medico dovrà inoltre attestare che il candidato si è sottoposto agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione il certificato dovrà attestare che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre;

6) copia dello stato di servizio o del foglio matricolare in bollo da L. 400 per i militari in servizio o in congedo, per i militari in congedo illimitato provvisorio (cioè arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa di chiamata alle armi della propria classe, oppure appartenenti a classe già chiamata alle armi, ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni), per i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale, o durante la prestazione del servizio alle armi). I rivedibili e riformati dalle commissioni di leva o gli iscritti di leva (giovani cioè che appartengono a classe non ancora chiamata alla leva), dovranno rispettivamente presentare un certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato su carta da bollo da L. 400 dai sindaci e vistato, per conferma, dai commissari di leva.

Il foglio di congedo illimitato, assoluto e provvisorio, non può sostituire il documento militare richiesto;

7) diploma originale di istruzione secondaria di primo grado o titolo equipollente. Qualora l'istituto presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avesse ancora rilasciato il diploma originale è consentita la presentazione del certificato provvisorio del diploma su carta legale, dal quale risulti che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale. In luogo dei suddetti documenti i candidati potranno produrre una copia dei medesimi ottenuta con qualsiasi procedimento che dia garanzia della riproduzione fedele dell'atto o documento e che sia in regola con le disposizioni fiscali. Detta copia dovrà essere autenticata, ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l'originale, nonchè da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco;

8) copia dello stato di servizio civile in bollo da L. 400, rilasciato dall'amministrazione cui l'aspirante appartiene, con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio e con l'attestazione che l'aspirante è in attività di servizio. Tale documento dovrà essere prodotto da coloro che facciano parte del personale civile dei ruoli organici e dei ruoli aggiunti delle amministrazione statali;

9) certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato dalla competente Amministrazione centrale, dal quale risultino gli estremi del decreto o del provvedimento di assunzione in servizio non di ruolo, nonchè la data di inizio del servizio stesso, la durata e la natura del medesimo. Tale documento dovrà essere prodotto da coloro che facciano parte del personale civile non di ruolo, comunque denominato, dipendente dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;

10) stato di famiglia su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole, e dai vedovi con prole.

I candidati che siano impiegati di ruolo organico o di ruolo aggiunto alle dipendenze dello Stato e i militari in servizio permanente presso le forze armate e i corpi di polizia si limiteranno a produrre i documenti di cui ai numeri 5), 6) (per i militari), 7) e 8).

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5), e 6) debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del predetto articolo.

Art. 7.

Documenti di riconoscimento

Per essere ammessi a sostenere le prove scritte e quelle orali i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo da L. 400, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo da una amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) carta d'identità.

Art. 8.

Svolgimento delle prove

Per lo svolgimento delle prove scritte ed orali si osserveranno le norme del titolo I, capo secondo, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonchè quelle del titolo I, capo primo, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1966, n. 1356.

Art. 9.

Materie di esame

Gli esami si svolgeranno a Roma nel luogo e nei giorni che saranno comunicati agli interessati e consisteranno nelle seguenti prove:

a) componimento italiano su argomento familiare o relativo ad avvenimenti di più comune conoscenza, estratto a sorte fra tre proposti dalla Commissione giudicatrice; la prova mira ad accertare se il candidato è capace di esprimersi per iscritto correttamente, con ordine e chiarezza;

b) saggio di aritmetica elementare, consistente nello svolgimento scritto di un problema che non richieda più di tre o quattro operazioni e sia rispondente a realtà;

c) prova pratica consistente: 1) per gli aspiranti dattilografi, nel copiare a macchina una pagina di testo a stampa avente senso compiuto; 2) per gli aspiranti distributori nel dare risposta scritta ad alcuni quesiti relativi al servizio di distribuzione;

d) prova orale nella quale il candidato dovrà mostrare di possedere nozioni generali di geografia politica dell'Europa e di storia d'Italia dal 1815 ai nostri giorni, nonchè nozioni generali sull'ordinamento delle biblioteche pubbliche statali e delle soprintendenze bibliografiche.

In aggiunta alla votazione complessiva di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, la commissione esaminatrice dispone di un massimo di tre decimi per effettivi servizi lodevolmente prestati nelle biblioteche per un periodo non minore di sei mesi.

I documenti attestanti detti servizi debbono essere tassativamente posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande e allegati alle istanze stesse.

Art. 10.

Graduatoria del concorso

La graduatoria generale di merito dei candidati giudicati idonei sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione totale.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria del concorso sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e sarà successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 11.

Nomine dei vincitori

I vincitori del concorso saranno ammessi all'impiego ed assunti temporaneamente in prova per il periodo di mesi sei, dopo di che, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato. In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Art. 12.

Trattamento economico

Ai vincitori del concorso ammessi all'impiego spetta durante il periodo di prova il trattamento economico della qualifica iniziale, ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori del concorso i quali provengono dalla stessa o da diversa amministrazione e che siano provvisti di uno stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 13.

Sedi di assegnazione

I vincitori del presente concorso dovranno impegnarsi a raggiungere la sede che sarà loro assegnata e a permanervi per un periodo non inferiore a tre anni.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° giugno 1968

Il Ministro: Gui

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *luglio* 1968
Registro n. 57, *foglio n.* 256

Schema della domanda
su carta da bollo da L. 400

Al Ministero della pubblica istruzione - *Direzione generale delle accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura* - Div. III - piazza Marconi, 25- E.U.R. — 00144 Roma

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . . provincia di . . . .) il . . . . . e residente in . . . . (provincia di . . . .) via . . . . . n. . . Codice di avviamento postale . . . chiede di essere ammesso al concorso per esami e per titoli a centosette posti di distri-

butore aggiunto in prova (1) oppure a ottantasette posti di dattilografo aggiunto in prova (1) nel ruolo del personale della carriera esecutiva delle biblioteche pubbliche statali.

Ai sensi dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dichiara, sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (2) . .,

c) di aver riportato le seguenti condanne penali (3) . .,

d) di aver l'idoneità fisica ad assolvere tutte le mansioni previste dall'impiego;

e) di aver adempiuto agli obblighi militari (4);

f) di essere in possesso del diploma (5) . . conseguito presso l'Istituto . . . . nell'anno scolastico . . .,

Il sottoscritto ha prestato i seguenti servizi come impiegato presso pubbliche amministrazioni (6) . .,

Il sottoscritto fa presente di aver diritto all'elevazione del limite di età in quanto (7) . .,

Il sottoscritto si impegna a raggiungere, all'atto dell'eventuale nomina, le seguenti sedi indicate in ordine di preferenza (8) . . nonchè qualunque altra sede stabilita dal Ministero ed a rimanere nella sede assegnatagli per almeno tre anni.

Il sottoscritto allega i seguenti titoli (9) . . . .

. . . li . . . 1968

Firma . . . . .

Indirizzo presso cui si desidera vengano inviate le comunicazioni relative al concorso . . . .

Visto per l'autenticità della firma del sig. (10) . . . .

---

(1) La richiesta di partecipazione all'aliquota riservata ai distributori esclude analoga richiesta di partecipazione all'aliquota riservata ai dattilografi e viceversa.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi. In caso di mancata iscrizione per non aver l'aspirante compiuto il 21° anno di età, dovrà altresì indicare che non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso del godimento dei diritti politici.

(3) Questa dchiarazione va fatta da coloro che hanno riportato condanne penali, nel qual caso il candidato dovrà indicare la data di ciascun provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(4) Specificare se si è già prestato servizio militare, ovvero se non si è prestato, perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, ovvero perchè, pur dichiarato « abile arruolato » gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(5) Indicare di quale diploma di cui all'art. 2, lettera *A*), del bando di concorso il candidato è in possesso.

(6) Indicare le amministrazioni e i periodi di servizio prestato. Indicare inoltre le eventuali cause di risoluzione del rapporto di impiego.

(7) Indicare di quale requisito di cui alla lettera *B*) dell'articolo 2 del bando di concorso si è eventualmente in possesso.

(8) Le città nelle quali hanno sede gli istituti bibliografici statali sono le seguenti: Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Cremona, Firenze, Genova, Gorizia, Lucca, Messina, Milano, Modena, Napoli, Padova, Palermo, Parma, Pavia, Pescara, Pisa, Roma, Sassari, Torino Venezia e Verona.

(9) Allegare all'istanza i titoli di cui al secondo comma dell'articolo 9 del presente bando.

(10) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere, dal segretario comunale del luogo di residenza o da altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

(7291)

Concorso per titoli a centoquarantasei posti di fattorino in prova nel ruolo del personale ausiliario delle biblioteche pubbliche statali.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduta la legge 7 dicembre 1961, n. 1264, concernente il riordinamento dell'amministrazione centrale e di uffici dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione e revisione dei ruoli organici;

Veduta la legge 1° marzo 1968, n. 208, concernente l'ampliamento degli organici del personale appartenente agli istituti dipendenti dalla Direzione generale delle accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura;

Veduto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico predetto;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1966, n. 1356, che approva il regolamento delle attribuzioni e delle carriere del personale delle biblioteche pubbliche statali e delle soprintendenze bibliografiche;

Veduta la legge 9 febbraio 1963, n. 66, relativa all'ammissione della donna nei pubblici uffici;

Veduta la legge 5 marzo 1963, n. 367, relativa ai limiti di età per l'assunzione di mutilati e invalidi di guerra e per servizio e categorie equiparate;

Veduta la legge 26 marzo 1965, n. 229, concernente l'esenzione a favore del personale militare dei limiti di età per la partecipazione a pubblici concorsi;

Veduta la legge 15 novembre 1965, n. 1288, concernente provvedimenti in favore delle vedove e degli orfani di guerra e delle vedove e degli orfani dei caduti per causa di servizio;

Veduta la legge 14 ottobre 1966, n. 851, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro dei mutilati, degli invalidi del lavoro, degli orfani e delle vedove dei caduti sul lavoro nelle amministrazioni dello Stato;

Considerato che, ai fini dell'emanazione del presente bando, si è tenuto regolarmente conto dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni in materia di assunzione delle varie categorie di invalidi, alle cui nomine in ruolo si fa luogo con provvedimento in corso;

Veduta la legge 4 gennaio 1968, n. 15, sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione delle firme;

Considerato che nel ruolo del personale ausiliario delle biblioteche pubbliche statali risultano vacanti numero centoquarantasei posti;

Considerato che ai sensi dell'art. 3 della legge 1° marzo 1968, n. 208, nel primo concorso di ammissione alle carriere esecutiva e ausiliaria il cinquanta per cento dei posti è riservato a coloro che, almeno da un anno, prestino servizio come cottimisti presso gli istituti dipendenti dalla Direzione generale delle accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura e che siano forniti dei requisiti richiesti per la partecipazione ai suddetti concorsi, anche se abbiano superato il limite di età;

Considerato che, ai sensi dell'ultimo comma del succitato art. 3 della suddetta legge 1° marzo 1968, n. 208,

qualora il numero dei cottimisti vincitori del concorso non raggiunga la quota riservata del cinquanta per cento, i posti eccedenti sono attribuiti agli altri partecipanti;

Considerato che nessuno dei posti previsti nell'organico del personale ausiliario anteriormente all'entrata in vigore della legge 1° marzo 1968, n. 208 risulta disponibile e che, pertanto, il cinquanta per cento riservato dalla legge stessa in favore dei cottimisti va riferito ai centoquarantasei posti messi a concorso;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a centoquarantasei posti di fattorino in prova nel ruolo del personale ausiliario delle biblioteche pubbliche statali.

Detto concorso sarà integrato, a norma dell'art. 190 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, da una prova pratica di scrittura sotto dettato.

Ai sensi dell'art. 3 della legge 1° marzo 1968, n. 208, il *cinquanta per cento* dei succitati posti è riservato a coloro che, almeno da un anno, prestino servizio come *cottimisti* presso gli istituti dipendenti dalla Direzione generale delle accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura e che siano forniti dei requisiti richiesti per la partecipazione al suddetto concorso, anche se abbiano superato il limite di età.

Qualora il numero dei cottimisti vincitori del concorso non raggiunga la quota riservata del cinquanta per cento, i posti eccedenti sono attribuiti agli altri partecipanti.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti che debbono essere uno per uno espressamente dichiarati nella istanza di partecipazione al concorso, *pena l'esclusione dal concorso stesso*:

A) aver compiuto gli studi di istruzione obbligatoria o, quanto meno, aver conseguito la licenza della quinta elementare, in base alle precedenti disposizioni;

B) aver compiuto il 18° anno di età e non aver superato il 21°;

Il limite massimo di età è peraltro elevato:

a) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) di cinque anni per i combattenti e categorie equiparate;

d) a 39 anni per i combattenti e assimilati, decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

e) a 39 anni per i capi di famiglia numerosa di cui al decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267;

f) del periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali.

Le elevazioni di cui alle lettere suddette possono cumularsi, purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età.

Inoltre il limite massimo di età è protratto nelle seguenti misure ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

g) fino a 40 anni per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

h) fino a 40 anni per coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

i) fino a 55 anni per i mutilati o invalidi di guerra e per servizio e categorie equiparate.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per il personale civile appartenente ai ruoli organici o ai ruoli aggiunti in servizio preso le amministrazioni statali e per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente delle forze armate e dei corpi di polizia, nonchè per i militari in servizio continuativo di detti corpi; oltre che per i riservatari di cui al 3° comma dell'art. 1 del presente bando:

C) essere cittadino italiano.

Gli italiani non appartenenti alla Repubblica (che non abbiano volontariamente rinunziato alla cittadinanza italiana e non abbiano compiuto atti o tenuto comportamenti ostili contro lo Stato italiano, sono ammessi, ai termini dell'art. 51 della Costituzione, a partecipare al concorso, salva la facoltà dell'amministrazione di eseguire i necessari accertamenti;

D) avere il godimento dei diritti politici;

E) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

F) avere l'idoneità fisica all'impiego;

G) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

H) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego da una pubblica Amministrazione.

La dichiarazione generica di essere in possesso di tutti i requisiti non sarà ritenuta valida.

Art. 3.

Termine per il possesso dei requisiti e dei titoli

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. Tali requisiti dovranno essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 6 nei modi e nelle forme previsti dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I titoli relativi alle riserve di posti e alle preferenze di cui all'art. 5 sono utili anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande, ma devono essere documentati entro il termine stabilito dall'articolo medesimo.

Infine, *i titoli valutabili ai fini del concorso* di cui all'art. 7 del presente bando, debbono essere posseduti e documentati alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 4.

Presentazione delle domande e dei titoli

Le domande di ammissione al concorso dovranno essere redatte su carta legale da L. 400 nei termini tassativamente indicati dall'allegato schema e dovranno pervenire esclusivamente a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale delle accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura, Div. III, piazza Marconi, 25-EUR-00144-Roma) entro le ore 12 del giorno 30 settembre 1968.

Farà fede, in proposito, soltanto la data risultante dal timbro apposto sulla domanda dall'archivio della stessa direzione generale.

Le domande che non pervengano nei modi e nei termini suddetti o non si attengano rigorosamente alle formalità prescritte dall'art. 2 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, non saranno prese in considerazione.

La firma apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal segretario del comune di residenza o da un notaio o da un cancelliere; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

I titoli valutabili a' termini del successivo art. 7 dovranno pervenire unitamente alle domande di ammissione al concorso.

Art. 5.

Riserva di posti e preferenze

I concorrenti che avranno superato la prova pratica e che intendano far valere i titoli che danno luogo a riserva di posti o preferenze nell'ammissione in carriera (art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3), dovranno far pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale delle accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura - Divisione III - piazza Marconi, 25 - E.U.R. - 00144 Roma), entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di aver superato la prova pratica, i documenti attestanti il possesso dei titoli stessi.

Art. 6.

Presentazione dei documenti di rito

I concorrenti dichiarati vincitori dovranno far pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale delle accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura - Divisione III - piazza Marconi, 25 - E.U.R. - 00144 Roma) sotto pena di decadenza, entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti di rito:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine. Tale documento non può essere sostituito dal semplice certificato di nascita.

L'estratto può essere prodotto anche in copia notarile;

2) certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che l'aspirante all'assunzione è cittadino italiano. Gli italiani non appartenenti alla Repubblica debbono dimostrare la loro italianità con attestati che tengano particolarmente conto della discendenza da generazioni italiane, dell'appartenenza a determinate regioni notoriamente abitate da gente generalmente ritenuta italiana, nonchè delle tradizioni, dei costumi, della lingua e dei dialetti, della cultura ecc.; e s'impegnino ad osservare gli stessi doveri degli altri pubblici dipendenti, tra cui principalissimi quello della residenza e quello di non cumulare gli impieghi presso Stati diversi;

3) certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, dal quale risulti che l'aspirante all'assunzione gode dei diritti politici. Per i minori di anni 21 il certificato conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso di detto godimento;

4) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal segretario della procura presso il tribunale. Tale documento non può essere sostituito dal semplice certificato penale;

5) certificato medico, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal medico provinciale o militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica ad assolvere tutte le mansioni previste dall'impiego da parte dell'aspirante. Il certificato medico dovrà inoltre attestare che il candidato si è sottoposto agli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione il certificato dovrà attestare che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre;

6) copia dello stato di servizio o del foglio matricolare in bollo da L. 400 per i militari in servizio o in congedo, per i militari in congedo illimitato provvisorio (cioè arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa di chiamata alle armi della propria classe, oppure appartenenti a classe già chiamata alle armi, ma non ancora incorporati perchè ammessi a benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni), per i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale, o durante la prestazione del servizio alle armi). I rivedibili e riformati dalle commissioni di leva o gli iscritti di leva (giovani cioè che appartengono a classe non ancora chiamata alla leva), dovranno rispettivamente presentare un certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato su carta da bollo da L. 400 dai sindaci e vistato, per conferma, dai commissari di leva. Il foglio di congedo illimitato, assoluto e provvisorio, *non può sostituire il documento militare* richiesto;

7) diploma originale attestante il compimento degli studi di istruzione obbligatoria o, in via subordinata, di licenza della quinta elementare in base alle precedenti disposizioni. Qualora l'istituto presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avesse ancora rilasciato il diploma originale, è consentita la presentazione del certificato provvisorio del diploma su carta legale, dal quale risulti che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale.

In luogo dei suddetti documenti i candidati potranno produrre una copia dei medesimi ottenuta con qualsiasi procedimento che dia garanzia della riproduzione

fedele dell'atto o documento e che sia in regola con le disposizioni fiscali. Detta copia dovrà essere autenticata ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 - dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l'originale nonchè da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco;

8) copia dello stato di servizio civile in bollo da L. 400, rilasciato dall'amministrazione cui l'aspirante appartiene, con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio e con l'attestazione che l'aspirante è in attività di servizio. Tale documento dovrà essere prodotto da coloro che facciano parte del personale civile dei ruoli organici e dei ruoli aggiunti delle amministrazioni statali;

9) certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato dalla competente amministrazione centrale, dal quale risultino gli estremi del decreto o del provvedimento di assunzione in servizio non di ruolo, nonchè la data di inizio del servizio stesso, la durata e la natura del medesimo. Tale documento dovrà essere prodotto da coloro che facciano parte del personale civile non di ruolo, comunque denominato, dipendente dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;

10) stato di famiglia su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole, e dai vedovi con prole.

I candidati che siano impiegati di ruolo organico o di ruolo aggiunto alle dipendenze dello Stato e i militari in servizio permanente presso le forze armate e i corpi di polizia si limiteranno a produrre i documenti di cui ai numeri 5), 6) (per i militari), 7) e 8).

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 7.

Titoli

Sono valutabili da parte della commissione giudicatrice unicamente i titoli che attestino la conoscenza di lingue straniere e quelli che comprovino avere il candidato prestato ininterrottamente e lodevolmente servizio nelle biblioteche pubbliche per almeno un anno.

Art. 8.

Documenti di riconoscimento

Per essere ammessi a sostenere la prova pratica di scrittura sotto dettato i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo da L. 400, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo da una amministrazione statale;

c) tessera postale;

b) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) carta d'identità.

Art. 9.

Svolgimento della prova pratica

Per lo svolgimento della prova pratica si osserveranno le norme del titolo I, capo secondo, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3, nonchè quelle del titolo I, capo primo, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1966, n. 1356.

La prova consiste nella scrittura sotto dettato di un brano avente senso compiuto, di venti-trenta righe a stampa, tratto da un testo letterario di facile comprensione.

Art. 10.

Graduatoria del concorso

Ai fini della formazione della graduatoria generale di merito la commissione giudicatrice dispone di un massimo di punti 150 (punti 30 per ciascun commissario) per i titoli e di punti 50 (punti 10 per ciascun commissario) per la prova pratica integrativa di scrittura sotto dettato.

Saranno ammessi alla prova pratica integrativa di scrittura sotto dettato i concorrenti che nella valutazione dei titoli avranno riportato un punteggio complessivo non inferiore a punti 50 su 150.

Saranno dichiarati idonei i concorrenti che avranno superato la prova pratica integrativa di scrittura sotto dettato con non meno di punti 30 su 50.

La graduatoria generale di merito dei candidati giudicati idonei sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione totale.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria del concorso sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e sarà successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 11.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso saranno ammessi all'impiego ed assunti temporaneamente in prova per il periodo di mesi sei, dopo di che, se riconosciuti idonei dal consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato. In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Art. 12.
Trattamento economico

Ai vincitori del concorso ammessi all'impiego spetta durante il periodo di prova il trattamento economico della qualifica iniziale, ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori del concorso i quali provengano dalla stessa o da diversa Amministrazione e che siano provvisti di uno stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 13.
Sedi di assegnazione

I vincitori del presente concorso dovranno impegnarsi a raggiungere la sede che sarà loro assegnata e a permanervi per un periodo non inferiore a 3 anni.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° giugno 1968

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *luglio* 1968
Registro n. 57, *foglio n.* 257

Schema della domanda su carta da bollo da L. 400

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale delle accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura - Div. III - Piazza Marconi, 25 - E.U.R. - 00144 ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . (provincia di . .) il . . . . e residente in . . . . (provincia di . . .) via . n. . codice di avviamento postale . . chiede di essere ammesso al concorso per titoli a centoquarantasei posti di fattorino in prova nel ruolo del personale ausiliario delle biblioteche pubbliche statali

Ai sensi dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dichiara, sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (1) .

c) di aver riportate le seguenti condanne penali (2) . .;

d) di aver l'idoneità fisica ad assolvere tutte le mansioni previste dall'impiego;

e) di aver adempiuto agli obblighi militari (3) . .;

f) di essere in possesso del seguente titolo di studio: (4) . conseguito presso l'Istituto . . . . nell'anno scolastico . . . .

Il sottoscritto ha prestato i seguenti servizi come impiegato presso pubbliche amministrazioni (5) . . . .

Il sottoscritto fa presente di aver diritto all'elevazione del limite di età in quanto (6) . . . . .

Il sottoscritto allega i seguenti titoli (7) . . . . .

Il sottoscritto si impegna infine a raggiungere, all'atto dell'eventuale nomina, una delle seguenti sedi indicate in ordine di preferenza (8) . . . . . nonchè qualunque altra sede stabilita dal Ministero ed a rimanere nella sede assegnatagli per almeno tre anni

. . . . li . . . . . 1968 . . .

Firma . . . .

Indirizzo presso cui si desidera vengano inviate le comunicazioni relative al concorso . . . . .

Visto per l'autenticità della firma del sig. (9) . . . .

---

(1) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi. In caso di mancata iscrizione per non aver l'aspirante compiuto il 21° anno di età, dovrà altresì indicare che non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso del godimento dei diritti politici.

(2) Questa dichiarazione va fatta da coloro che hanno riportato condanne penali, nel qual caso il candidato dovrà indicare la data di ciascun provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(3) Specificare se si è già prestato servizio militare, ovvero se non si è prestato perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva ovvero perchè, pur dichiarato « abile arruolato » gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(4) Indicare di quale titolo di studio di cui all'art. 2, lettera A), del bando di concorso il candidato è in possesso.

(5) Indicare le amministrazioni e i periodi di servizio prestati. Indicare inoltre le eventuali cause di risoluzione del rapporto d'impiego.

(6) Indicare di quale requisito di cui alla lettera *B)* dell'articolo 2 del bando di concorso si è eventualmente in possesso.

(7) Allegare i titoli di cui il candidato è in possesso, previsti dall'art. 7 del bando di concorso. I titoli che debbono essere presentati unitamente alla domanda non vanno confusi con i documenti di rito, di cui all'art. 6 del bando di concorso.

(8) Le città in cui hanno sede gli istituti bibliografici statali sono le seguenti: Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Cremona, Firenze, Genova, Gorizia, Lucca, Messina, Milano, Modena, Napoli, Padova, Palermo, Parma, Pavia, Pescara, Pisa, Roma, Sassari, Torino, Venezia e Verona.

(9) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere, dal segretario comunale del luogo di residenza o da altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

(7292)

ANTONIO SESSA, *direttore* — ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

(7151565) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.